

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

98/409/PESC:

- \* **Posizione comune, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Sierra Leone** ..... 1

98/410/PESC:

- \* **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, che proroga l'applicazione dell'azione comune 97/875/PESC riguardante il sostegno al processo di transizione democratica nella Repubblica democratica del Congo** ..... 3

### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1378/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 4

Regolamento (CE) n. 1379/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 6

Regolamento (CE) n. 1380/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 8

Regolamento (CE) n. 1381/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 10

Regolamento (CE) n. 1382/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica ..... 13

Regolamento (CE) n. 1383/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..... 15

Regolamento (CE) n. 1384/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 18

Regolamento (CE) n. 1385/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve .....	21
Regolamento (CE) n. 1386/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	22
* Regolamento (CE) n. 1387/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera .....	24
* Regolamento (CE) n. 1388/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round.....	26
* Regolamento (CE) n. 1389/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1998/99	27
* Regolamento (CE) n. 1390/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine.....	28
* Regolamento (CE) n. 1391/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera .....	30
* Regolamento (CE) n. 1392/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità .....	33
* Regolamento (CE) n. 1393/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera .....	35
* Regolamento (CE) n. 1394/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio .....	37
* Regolamento (CE) n. 1395/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare .....	39
* Regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 .....	41
* Regolamento (CE) n. 1397/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio .....	46

Regolamento (CE) n. 1398/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	49
Regolamento (CE) n. 1399/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	52
<b>* Regolamento (CE) n. 1400/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2235/92 recante modalità di applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie .....</b>	<b>54</b>

---

**Rettifiche**

<b>* Rettifica dell'azione comune 98/375/PESC, dell'8 giugno 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) (GU L 165 del 10. 6. 1998) .....</b>	<b>56</b>
--	-----------

*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

**POSIZIONE COMUNE**

**del 29 giugno 1998**

**adottata dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea  
relativa alla Sierra Leone**

(98/409/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 5 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1171 (1998) nella quale accoglie con favore gli sforzi compiuti dal governo della Sierra Leone per ripristinare condizioni di pace e di sicurezza nel paese, ristabilire un'amministrazione efficace nonché il processo democratico e promuovere la riconciliazione nazionale;

considerando che in detta risoluzione il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deplora il persistere della resistenza all'autorità del governo legittimo della Sierra Leone e sottolinea la necessità che tutti i ribelli cessino di commettere atrocità e di opporre resistenza e depongano le armi;

considerando che non sussistono più i divieti imposti dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che è opportuno applicare la risoluzione 1171 (1998) in tutta l'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

Nei confronti della Sierra Leone è vietata la vendita o la fornitura di armi e materiali connessi di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti

militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, in base alla risoluzione 1171 (1998)<sup>(1)</sup>, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 2 e 3.

*Articolo 2*

Le restrizioni di cui all'articolo 1 non si applicano al governo della Sierra Leone, purché tali forniture siano soggette a verifica da parte delle Nazioni Unite e dei suoi Stati membri, a norma dei punti 2 e 4 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*Articolo 3*

Le restrizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alla vendita o alla fornitura di armi e materiali connessi destinati ad essere esclusivamente utilizzati nella Sierra Leone dal Gruppo di osservatori militari della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOMOG) o delle Nazioni Unite.

*Articolo 4*

Gli Stati membri vietano, secondo la rispettiva legislazione nazionale, l'ingresso nel loro territorio o il transito a tutti i membri dirigenti dell'ex giunta militare e del Fronte rivoluzione unito.

<sup>(1)</sup> Il punto 2 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede la fornitura al governo della Sierra Leone dei materiali soggetti all'embargo attraverso punti di ingresso designati in un elenco che tale governo trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite; il Segretario generale notifica tempestivamente tale elenco a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Il punto 4 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che tutte le esportazioni verso la Sierra Leone dei materiali soggetti all'embargo siano notificate al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1132 (1997), che il governo della Sierra Leone provveda a contrassegnare, registrare e notificare a detto comitato tutte le importazioni di armi e materiali connessi che ha effettuato e che tale comitato riferisca regolarmente al Consiglio di sicurezza circa le notifiche ricevute.

Le persone interessate da questa misura saranno identificate in base al punto 5 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In base al punto 5 della suddetta risoluzione possono essere consentite deroghe <sup>(1)</sup>.

Il primo comma non impone agli Stati membri l'obbligo di rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nei rispettivi territori.

*Articolo 5*

La posizione comune 97/826/PESC <sup>(2)</sup> cessa di produrre effetti.

*Articolo 6*

La presente posizione comune prende effetto il 5 giugno 1998.

*Articolo 7*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. COOK

---

<sup>(1)</sup> Il punto 5 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in base alla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza identifichi le persone soggette al divieto di ingresso e di transito e che esso possa consentire a tali persone l'ingresso o il transito in un determinato Stato.

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 15. 12. 1997, pag. 6.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 29 giugno 1998

**che proroga l'applicazione dell'azione comune 97/875/PESC riguardante il sostegno al processo di transizione democratica nella Repubblica democratica del Congo**

(98/410/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

considerando che l'azione comune 97/875/PESC, del 19 dicembre 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il sostegno al processo di transizione democratica nella Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup> (RDC), ha termine il 30 giugno 1998;

considerando che il sostegno dell'Unione è subordinato all'impegno del governo e delle istituzioni della RDC nel processo di transizione verso la democrazia;

considerando che l'Unione ha espresso preoccupazione in merito all'attuale situazione nella RDC e alle intenzioni del governo del paese, ma ha recentemente notato alcuni sviluppi positivi quali l'istituzione di un'assemblea costituente;

considerando che l'Unione continua ad essere disposta a sostenere gli sviluppi verso la democrazia nella RDC e che pertanto è opportuno prorogare di un anno l'applicazione dell'azione comune 97/875/PESC,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'azione comune 97/875/PESC è prorogata sino al 30 giugno 1999.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. COOK

---

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31. 12. 1997, pag. 1.

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1378/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	70,6
	999	70,6
0709 90 70	052	49,3
	999	49,3
0805 30 10	382	60,8
	388	63,7
	524	57,0
	528	50,1
	999	57,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	70,1
	400	83,4
	404	99,8
	508	112,5
	512	69,2
	524	54,8
	528	67,0
	720	165,6
	804	105,1
	999	91,9
	0809 10 00	052
064		152,3
999		147,1
0809 20 95	052	331,8
	060	158,0
	064	148,9
	068	158,8
	400	250,0
	616	201,6
0809 40 05	999	208,2
	624	361,6
	999	361,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».



**REGOLAMENTO (CE) N. 1379/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione<sup>(6)</sup>; che tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio<sup>(7)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(9)</sup>;

considerando che, per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'of-

ferta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

considerando che il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,5 ECU/100 kg;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	17,89	7,36
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	17,89	13,42
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	17,89	7,17
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	17,89	12,91
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	22,40	14,73
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	22,40	9,51
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	22,40	9,51
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,22	0,42

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1380/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello**  
**zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1306/98 della Commissione<sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1306/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1306/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 182 del 25. 6. 1998, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	40,71	( <sup>1</sup> )
1701 11 90 9910	40,71	( <sup>1</sup> )
1701 11 90 9950		( <sup>2</sup> )
1701 12 90 9100	40,71	( <sup>1</sup> )
1701 12 90 9910	40,71	( <sup>1</sup> )
1701 12 90 9950		( <sup>2</sup> )
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4425	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	44,25	
1701 99 10 9910	44,25	
1701 99 10 9950	44,25	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4425	

(<sup>1</sup>) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(<sup>2</sup>) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1381/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup>	ACP Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Basmati India e Pakistan <sup>(5)</sup>	Egitto <sup>(6)</sup>
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	294,34	142,83		220,76
1006 20 13	294,34	142,83		220,76
1006 20 15	294,34	142,83		220,76
1006 20 17	262,12	126,72	12,12	196,59
1006 20 92	294,34	142,83		220,76
1006 20 94	294,34	142,83		220,76
1006 20 96	294,34	142,83		220,76
1006 20 98	262,12	126,72	12,12	196,59
1006 30 21	(7)	232,09		370,50
1006 30 23	(7)	232,09		370,50
1006 30 25	(7)	232,09		370,50
1006 30 27	(7)	232,09		370,50
1006 30 42	(7)	232,09		370,50
1006 30 44	(7)	232,09		370,50
1006 30 46	(7)	232,09		370,50
1006 30 48	(7)	232,09		370,50
1006 30 61	(7)	232,09		370,50
1006 30 63	(7)	232,09		370,50
1006 30 65	(7)	232,09		370,50
1006 30 67	(7)	232,09		370,50
1006 30 92	(7)	232,09		370,50
1006 30 94	(7)	232,09		370,50
1006 30 96	(7)	232,09		370,50
1006 30 98	(7)	232,09		370,50
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	( <sup>1</sup> )	262,12	494,00	294,34	494,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	352,49	351,12	347,59	393,32	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	320,15	365,88	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,44	27,44	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1382/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97<sup>(6)</sup>,

ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 38,231 ECU per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.<sup>(6)</sup> GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.



---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1383/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(5)</sup> per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	44,25 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	44,25 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	84,08 <sup>(4)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4425 <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	44,25 <sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4425 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	0,4425 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	0,4425 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	44,25 <sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4425 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1384/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,  
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;  
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;  
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	44,35	34,35
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	44,35	34,35
	di qualità media	71,28	61,28
	di bassa qualità	85,57	75,57
1002 00 00	Segala	96,07	86,07
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	96,07	86,07
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	96,07	86,07
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	97,01	87,01
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	97,01	87,01
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	106,92	96,92

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'16. 06. 1998 al 29. 06. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	118,31	102,22	95,01	89,15	175,31 (*)	78,22 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	9,88	2,80	8,07	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	11,63	—	—	—	—	—

(\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,36 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,45 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1385/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,  
considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;  
considerando che, a norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è

opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione; che l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo in vigore il giorno della decorrenza dell'applicazione di tale restituzione;

considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di luglio e agosto 1998 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 58,07 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1386/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,  
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1115/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/98 <sup>(4)</sup>;  
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;  
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;  
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 <sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 25. 6. 1998, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	-1,50	-3,50	-6,00	-7,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:  
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1387/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 2257/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2456/97 <sup>(4)</sup>, ha stabilito, per la campagna 1997/98, il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetali;

considerando che per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico si è proceduto, dopo la presentazione dei dati relativi al fabbisogno di Madera da parte delle autorità portoghesi, a stabilire il bilancio relativo all'intera campagna 1998/99; che occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per la campagna 1998/99 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 219 del 4. 8. 1992, pag. 44.<sup>(4)</sup> GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 27.

## ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetati per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999***(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva)	3 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 1388/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98<sup>(2)</sup>,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame provenienti dagli Stati ACP;

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97<sup>(4)</sup>, prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni di pollame; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adatta-

mento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 dal regolamento (CE) n. 3290/94; che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 903/90 il termine «prelievo» è sostituito ovunque con «dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1389/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1998/99**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfetariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78<sup>(4)</sup>, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la determinazione dell'importo del contributo, si deve prendere in considerazione l'importo del rimborso contemplato per la campagna 1998/99;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1998/99 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'i-

nizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1998/99 può essere pertanto stimata in circa 97 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 370 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1998/99; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo negativo di 84 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1998/99 a circa 14 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1390/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95 recante apertura e modalità di**  
**gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/97<sup>(3)</sup>, ha aperto dei contingenti per un periodo determinato; che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aumentare i contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che occorre quindi, da un lato, definire i nuovi quantitativi soggetti al regime d'importazione e, dall'altro, scaglionare nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 i quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1486/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, i termini «Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998» sono sostituiti dai termini «Per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999».
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 80.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto	Dazi doganali (ECU/t)	Quantitativi in tonnellate
G2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati	250	22 667
G3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Filetti "mignon", freschi, refrigerati o congelati	300	3 333
G4	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	747	} 1 800
	1601 00 99	Altri	502	
G5	1602 41 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	784	} 3 660
	1602 42 10		646	
	1602 49 11		784	
	1602 49 13		646	
	1602 49 15		646	
	1602 49 19		428	
	1602 49 30		375	
	1602 49 50		271	
G6	0203 11 10	Carcasse o mezzene fresche o refrigerate congelate	268	9 000
	0203 21 10			
G7	0203 12 11	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti "mignon" presentati da soli	389	} 3 300*
	0203 12 19		300	
	0203 19 11		300	
	0203 19 13		434	
	0203 19 15		233	
	ex 0203 19 55		434	
	0203 19 59		434	
	0203 22 11		389	
	0203 22 19		300	
	0203 29 11		300	
	0203 29 13		434	
	0203 29 15		233	
	ex 0203 29 55		434	
	0203 29 59		434	



**REGOLAMENTO (CE) N. 1391/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione recante  
modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti  
del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/98 <sup>(4)</sup>, ha fissato da un lato il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore delle carni suine che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che al fine di stabilire, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il bilancio previsionale di

approvvigionamento per Madera e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità e per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1725/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

<sup>(4)</sup> GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 37.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera  
per il periodo 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	2 000

## ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità**

*(in ECU/100 kg peso netto)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	12,6
0203 12 11 9100	18,9
0203 12 19 9100	12,6
0203 19 11 9100	12,6
0203 19 13 9100	18,9
0203 19 15 9100	12,6
0203 19 55 9110	21,5
0203 19 55 9310	21,5
0203 21 10 9000	12,6
0203 22 11 9100	18,9
0203 22 19 9100	12,6
0203 29 11 9100	12,6
0203 29 13 9100	18,9
0203 29 15 9100	12,6
0203 29 55 9110	21,5

*NB:* I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

## ALLEGATO III

## PARTE 1

**Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina <sup>(1)</sup> :		
	— animali maschi	100	483
	— animali femmine	400	423

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

## PARTE 2

**Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina <sup>(1)</sup> :		
	— animali maschi	120	483
	— animali femmine	1 600	423

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1392/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/98 <sup>(4)</sup>, al fine di stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1998/99, da un lato, i quantitativi di carni del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, il numero di animali riproduttori di razza pura originari

della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 35.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	20 300 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Di cui 4 800 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

## ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità**

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	12,6
0203 22 11 9100	18,9
0203 22 19 9100	12,6
0203 29 11 9100	12,6
0203 29 13 9100	18,9
0203 29 15 9100	12,6
0203 29 55 9110	21,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

## ALLEGATO III

**Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina <sup>(1)</sup> :		
	— animali maschi	275	483
	— animali femmine	5 500	423

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1393/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2342/97 <sup>(4)</sup>, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, prendendo in considerazione le produzioni locali;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato

mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 99.

<sup>(4)</sup> GU L 324 del 27. 11. 1997, pag. 30.

## ALLEGATO

## PARTE 1

Fornitura alle Azzorre del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

(in ECU/100 unità)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	20 000	13
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	100 000	3,60

(1) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).

## PARTE 2

Fornitura a Madera del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

(in ECU/100 unità)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	360 000	5
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)	160 000	3,60

(1) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1394/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago delle Canarie in conigli riproduttori originari del resto della Comunità; che tali importi devono essere stabiliti tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago delle Canarie e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regola-

mento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati nell'allegato l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori, originari della Comunità, nonché il numero di conigli che beneficiano dell'aiuto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24. 4. 1998, pag. 5.



*ALLEGATO*

**Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto (in ECU/capo)
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori		
	— linee pure e nonni	2 000	30
	— genitori	4 000	24

**REGOLAMENTO (CE) N. 1395/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1170/97<sup>(4)</sup>, ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità per la campagna 1997/1998; che, per venire incontro alla domanda francese di fissare, per motivi amministrativi, il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi di oltremare soltanto per il primo semestre della campagna 1998/99; occorre fissare tale bilancio per il primo semestre della campagna 1998/99; che esso deve essere fissato in funzione del fabbisogno dei DOM;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per i tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che l'approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all'utilizzatore finale lo stesso vantaggio procurato dall'esonero dai dazi doganali all'importazione per le patate da semina dai paesi terzi; che questi aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 232 del 13. 9. 1996, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 26.

Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento dei tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 375 t per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1998. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso, devono informare la Commissione della modifica.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità è fissato, nel quadro del bilancio previsionale, in 4,830 ECU/100 kg per i prodotti destinati dalla Guadalupa e in 5,430 ECU/100 kg per i prodotti destinati alla Riunione.»

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

—  
*ALLEGATO*

«*ALLEGATO*

*(in tonnellate)*

Tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00	
Guadalupa	25
Riunione	350»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 779/98 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nuovi contingenti tariffari annui per taluni prodotti del settore del pollame; che l'applicazione dei suddetti contingenti riguarda un periodo indeterminato;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98<sup>(6)</sup>; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CE) n. 779/98, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

*Articolo 3*

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

membri, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno della domanda di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1396/98
- Forordning (EF) nr. 1396/98
- Verordnung (EG) Nr. 1396/98
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98
- Regulation (EC) No 1396/98
- Règlement (CE) n° 1396/98
- Regolamento (CE) n. 1396/98
- Verordening (EG) nr. 1396/98
- Regulamento (CE) n° 1396/98
- Asetus (EY) N:o 1396/98
- Förordning (EG) nr 1396/98.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Riduzione del dazio della TDC a norma del

- Regolamento (CE) n° 1396/98
- Forordning (EF) nr. 1396/98
- Verordnung (EG) Nr. 1396/98
- Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98
- Regulation (EC) No 1396/98
- Règlement (CE) n° 1396/98
- Regolamento (CE) n. 1396/98
- Verordening (EG) nr. 1396/98
- Regulamento (CE) n° 1396/98
- Asetus (EY) N:o 1396/98
- Förordning (EG) nr 1396/98.

#### Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per le quantità disponibili per i primi tre periodi del 1998, di cui all'articolo 2, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese di luglio 1998.

2. Le domande di titolo devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente risiede o ha stabilito la propria sede sociale. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 implicano la costituzione di una cauzione di 20 ECU per 100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo in causa.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

5. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

*Articolo 5*

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indi-

cato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

*Articolo 7*

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio della TDC applicabile (ECU/tonnellata)	Contingente tariffario annuo (in tonnellate)
T1	0207 25 10	170	1 000
	0207 25 90	186	
	0207 27 30	134	
	0207 27 40	93	
	0207 27 50	339	
	0207 27 60	127	
	0207 27 70	230	

## ALLEGATO II

## APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

## Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto — Turchia	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro: .....

Speditore: .....

Responsabile a cui rivolgersi: .....

Telefono: .....

Telefax: .....

Destinatario: DG VI.D.3

Telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto (in tonnellate)
T1	

## ALLEGATO III

## APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1396/98

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

## Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto — Turchia	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro: .....

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
		Totale per gruppo (in tonnellate)	



**REGOLAMENTO (CE) N. 1397/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

**che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame e per la campagna di commercializzazione 1998/1999, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità.

*Articolo 2*

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9.

*Articolo 3*

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24. 4. 1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (1)
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i prodotti della sottovoce 0207 23	37 000 (2)
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare	200

(1) Peso dei prodotti.

(2) Di cui 2 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

---

## ALLEGATO II

## Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	28
0207 12 90 9190	28
0207 14 20 9900	} 7
0207 14 60 9900	
0207 14 70 9190	
0207 14 70 9290	
0408 11 80 9100	58
0408 91 80 9100	43

N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

## ALLEGATO III

## Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 – Pulcini e uova da cova

(ECU/100 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Importo dell'aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	100 000	1,5
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori	100 000	1,5

(<sup>1</sup>) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1398/98 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(6)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	6,01	6,01
— negli altri casi	44,25	44,25
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,53	5,53
— negli altri casi	40,71	40,71
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{6,01^{(4)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{6,01^{(4)} \times S^{(1)}}{100}$
— negli altri casi	$\frac{44,25^{(4)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{44,25^{(4)} \times S^{(1)}}{100}$
Per gli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94	6,01 <sup>(3)</sup>	6,01 <sup>(3)</sup>
— negli altri casi	44,25 <sup>(3)</sup>	44,25 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> «S» è rappresentato, per 100 kg di sciropo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciropo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciropo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

<sup>(2)</sup> Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

<sup>(3)</sup> Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1399/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98<sup>(8)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.<sup>(8)</sup> GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	74,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	69,03
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	45,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00



**REGOLAMENTO (CE) N. 1400/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1998**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 2235/92 recante modalità di applicazione**  
**dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 <sup>(4)</sup>, prevede, all'articolo 1, la concessione di un aiuto per il consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, limitatamente al fabbisogno per il consumo di tali isole; che, date le nuove abitudini del consumo locale, maggiormente orientato verso prodotti scremati, e su richiesta delle autorità spagnole è opportuno modificare l'elenco dei prodotti lattiero-caseari descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2235/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2235/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

*ALLEGATO*«*ALLEGATO*»

Elenco dei prodotti che possono fornire dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92:

1. Latte crudo.
  2. Crema di latte.
  3. Iogurt.
  4. Formaggi freschi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o superiore al 40 %.»
-

**RETTIFICHE**

**Rettifica dell'azione comune 98/375/PESC, dell'8 giugno 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 165 del 10 giugno 1998)*

A pagina 2, articolo 3, paragrafo 1, prima riga:

*anziché:* «... 1 milione di ecu ...»,

*leggi:* «... 900 000 ecu ...».

---